

# **Corte costituzionale**

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**CAMERA DI CONSIGLIO**

**Lunedì, 22 Giugno 2026**

.....qt g'37.22''

**Stampato il 10 giugno 2026**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 170/2025	ord. 7 luglio 2025 Tribunale di Firenze - M. D.	<p>art. 155 codice penale; artt. 420 quater, c. 1°, 554 bis, c. 2°, e 554 ter, c. 1°, codice di procedura penale</p> <p>Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, c. 5, codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.</p> <p>In subordine: Ipotesi in cui l'imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine.</p> <p>In ulteriore subordine: Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, c. 5, codice di procedura penale hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziché sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>	Avv. Stato: Domenico MAIMONE	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 262/2025	ord. 1 dicembre 2025 Giudice di pace di Ancona - A. S. c/ Prefettura di Ancona	<p>artt. 189, c. 6°, e 224, c. 3°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285</p> <p>Circolazione stradale - Violazioni al codice della strada - Reato di inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alla persona - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni - Ipotesi di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova - Omessa previsione che la durata della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà</p> <p>- rif. artt. 2, 3 e 27, c. 3°, Costituzione; art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>		BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 25/2026	ord. 26 settembre 2025 Tribunale di Varese - Valerie SPV srl e altro c/ R. D.M. e altro	<p>art. 586 codice di procedura civile</p> <p>Esecuzione forzata - Espropriazione forzata - Vendita forzata - Decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato - Omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione emette un ordine di annotazione, a margine della trascrizione del diritto d'uso gravante sul bene pignorato, dell'avvenuta estinzione di tale diritto, ai sensi dell'art. 2812, secondo comma, codice civile, quando la trascrizione è stata eseguita successivamente all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a garanzia del creditore procedente, o di un creditore intervenuto, che ha chiesto di fare subastare la cosa come libera, e l'usuario ha ricevuto l'avviso della pendenza della procedura esecutiva con la notifica di un atto contenente le indicazioni previste dall'art. 498 codice di procedura civile.</p> <p>In subordine: omessa previsione che, con il decreto di trasferimento, il giudice dell'esecuzione emette un ordine di cancellazione della trascrizione del diritto d'uso gravante sul bene pignorato</p> <p>- rif. artt. 3, 24 e 42 Costituzione</p>	Avv. Stato: Fabrizio DI RUBBO Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI	SANDULLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

4	ord. 29/2026	ord. 29 dicembre 2025 Tribunale di Firenze - L. C. c/ Comune di Empoli	<p data-bbox="712 185 1223 220">art. 35 legge 23/12/1978, n. 833</p> <p data-bbox="712 248 1223 1094">Sanità pubblica - Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera - Provvedimento con il quale il sindaco dispone tale trattamento, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, corredato dalla proposta medica motivata e dalla suddetta convalida - Notifica, entro 48 ore dal ricovero, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune - Previsione che il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento, dandone comunicazione al sindaco - Omessa previsione che, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia - Disciplina che, in caso di nomina di un difensore, non prescrive l'obbligo di comunicare l'ordinanza sindacale anche al difensore dell'interessato - Mancata previsione che l'audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato - Normativa che non prescrive l'obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare</p> <p data-bbox="712 1123 1223 1182">DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO</p> <p data-bbox="712 1211 1223 1238">- rif. art. 24 Costituzione</p>	per P. S. e altri (*): Avv. Gioacchino DI PALMA	PETITTI	(*) Intervenienti ad adiuvandum
---	--------------	--	---	--	---------	---------------------------------